



## **PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**

**Revisione del 21 dicembre 2023**

## **1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con il termine “whistleblowing” ci si riferisce alla segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni all’interno di un determinato Ente o in costanza di particolari giuridici o commerciali, si accorge di un illecito, di una situazione di rischio ovvero di un pericolo che possono ledere l’interesse pubblico o arrecare un danno, anche solo di immagine, all’Azienda di appartenenza o con/per la quale lavora.

Fervi S.p.A. – sensibile alle tematiche etiche e consapevole del fatto che il whistleblowing, se sviluppato in modo efficace e se adeguatamente promosso all’interno dell’Ente, può costituire per l’Ente stesso una risorsa utile per favorire un corretto svolgimento della propria attività – ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto a:

- normativa comunitaria e legislazione nazionale vigenti;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001);
- Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001);
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

La presente Procedura Whistleblowing adottata da Fervi S.p.A. intende:

- mettere il potenziale Segnalante a conoscenza dei propri diritti, ma anche dell’estensione e dei limiti della tutela che la Legge gli riconosce;
- garantire la riservatezza del Segnalante e tutelarla da ogni possibile ritorsione;
- promuovere una cultura aziendale fondata sulla responsabilità e sull’etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo di Fervi S.p.A. di essere informati su fatti o condotte contrarie alla Legge ed ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Nella presente Procedura sono individuati:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono avere per poter essere valutate ed efficacemente gestite;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante, della fattispecie oggetto di segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;

- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante.

La presente Procedura è stata redatta facendo riferimento a:

- Direttiva UE n. 2019/1937 del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, di attuazione della predetta Direttiva UE n. 2019/1937 e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 (GDPR)
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla Responsabilità Amministrativa degli Enti di Fervi S.p.A.
- Linee Guida Whistleblowing ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023
- Linee Guida Whistleblowing Confindustria, Guida Operativa per gli Enti privati di ottobre 2023

La presente Procedura ha quindi l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 e, più in generale, alle Leggi ed ai Regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di Fervi S.p.A..

Per quanto non trattato esplicitamente dalla presente Procedura e/o per l'interpretazione delle relative prescrizioni, si farà riferimento al D. Lgs. n. 24/2023.

## **2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO**

Canale Interno	Lo strumento adottato da Fervi S.p.A. ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. n. 24/2023 per consentire l'inoltro di Segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure. Il Canale Interno adottato da Fervi S.p.A. garantisce tramite l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti
D. Lgs. 24/2023	Il Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 <i>"Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i>

Facilitatore	Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Società	Fervi S.p.A., con sede in Vignola (MO) alla via del Commercio 81, C.F. e P.I. 00782180368 – REA MO 184870
Gestore delle Segnalazioni o Gestore	Il soggetto responsabile della gestione delle Segnalazioni; gestisce ed è responsabile della corretta implementazione del Canale Interno, della fase di Istruttoria (Triage), nonché dell'Indagine sul merito della Segnalazione (investigazione). Il Gestore delle Segnalazioni di Fervi S.p.A. è stato individuato in un Consigliere Indipendente
Segnalante o Whistleblower	Il soggetto che effettua una Segnalazione
Segnalazione	Comunicazione, scritta o orale – purché resa secondo i termini della presente Procedura e nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal D. Lgs. n. 24/2023 – di informazioni (ivi compresi i fondati sospetti) relative a qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità della Società
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalato	La persona che è oggetto di Segnalazione
<i>TeamSystem Whistleblowing</i>	Piattaforma dedicata alla gestione delle Segnalazioni Riservate secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 24/2023. Alla piattaforma si accede tramite il sito web della Società ( <a href="http://www.fervi.com">www.fervi.com</a> ), oppure direttamente all'indirizzo web [ <a href="https://fervi.smartleaks.cloud/">https://fervi.smartleaks.cloud/</a> ]
Organo societario competente	L'Organo, l'Organismo o l'Ufficio della Società a cui il Gestore delle Segnalazioni riporta il risultato delle attività svolte. È il soggetto responsabile, per competenza, dell'adozione di eventuali misure di rimedio o azioni correttive

## I SOGGETTI COINVOLTI

### 3.1 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni è il soggetto – espressamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione di Fervi S.p.A. e da questo autorizzato allo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal D. Lgs. n. 24/2023 e dalla presente Procedura – responsabile della gestione del Canale Interno della Società.

Il Gestore delle Segnalazioni di Fervi S.p.A. è stato individuato in un Consigliere Indipendente, il quale, nello svolgimento della sua funzione, potrà avvalersi anche del supporto di strutture interne o di professionisti esterni ritenuti maggiormente competenti rispetto alla fattispecie oggetto di Segnalazione.

### 3.2 IL SEGNALANTE

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, i soggetti che posso effettuare una Segnalazione sono:

- i componenti degli Organi sociali di Fervi S.p.A. (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e, in generale, chiunque eserciti, anche in via di mero fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per conto di Fervi S.p.A.;
- il personale di Fervi S.p.A., con ciò intendendo, in senso ampio,
  - i lavoratori dipendenti, quale che sia la natura o la durata del contratto che li lega o li legava alla Società;
  - i lavoratori autonomi ed i collaboratori che prestano o prestavano la propria attività presso la Società;
  - gli apprendisti, i tirocinanti ed i volontari che prestano o prestavano la propria attività presso la Società.
- i soggetti esterni che intrattengono rapporti giuridici o commerciali con Fervi S.p.A. (i c.d. stakeholders come soci, clienti, fornitori, agenti, soci in affari, partner, appaltatori, subappaltatori, consulenti, nonché i loro collaboratori e dipendenti).

Ai fini della definizione dell'ambito operatività delle misure di protezione e del divieto di ritorsioni previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 24/2023 (v. infra), sono equiparati ai Segnalanti:

- coloro che, nei casi ed alle condizioni previste dal citato D. Lgs. n. 24/2023, effettuano una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero effettuano una divulgazione pubblica
- i c.d. facilitatori
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante o di colui che ha effettuato una denuncia o una divulgazione pubblica e che sono a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

- i colleghi di lavoro del Segnalante o di colui che ha effettuato una denuncia o una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con questo un rapporto abituale e corrente
- gli Enti di proprietà del Segnalante o di colui che ha effettuato una denuncia o una divulgazione pubblica o per i quali questi lavorano
- gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante o di colui che ha effettuato una denuncia o una divulgazione pubblica

### **3.3 LA PERSONA COINVOLTA**

la Persona Coinvolta è la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione (interna o esterna) ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

## **3. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**

### **3.1. CANALE INTERNO**

Fervi S.p.A. si è dotata di un Canale Interno dedicato alle Segnalazioni, attivabile tramite le seguenti modalità:

- a) Piattaforma TeamSystem Whistleblowing, raggiungibile tramite il sito web della Società ([www.fervi.com](http://www.fervi.com)), oppure direttamente dall'indirizzo <https://fervi.smartleaks.cloud/>.

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Segnalante può accedere alla piattaforma anche in forma anonima e attraverso questa ha la possibilità di effettuare una segnalazione in forma sia scritta, che orale (mediante registrazione di un messaggio audio).

Qualora il Segnalante renda esplicite le proprie generalità, è fatto obbligo per il Gestore delle Segnalazioni di mantenere riservati i dati personali .

- b) Il Segnalante, attraverso la piattaforma di cui sopra, può anche richiedere un colloquio personale e riservato con il Gestore delle Segnalazioni.

Non rientrano nella presente Procedura – e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023 – le Segnalazioni o informazioni pervenute tramite PEO o PEC, ovvero depositate presso la sede legale di Fervi S.p.A. o comunque consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto.

Il D. Lgs. n. 24/2023, tuttavia, prevede espressamente che la Segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Gestore specificamente individuato da Fervi S.p.A., deve essere a quest'ultimo trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante.

#### **4.2 CANALE ESTERNO**

Così come previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un proprio Canale di Segnalazione ("esterno" rispetto a quelli aziendali), attraverso il quale il Segnalante può inviare la propria Segnalazione se (e solo se), al momento della presentazione della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale Interno di segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale Interno di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale Interno di segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **4. LA SEGNALAZIONE**

Il D. Lgs. n. 24/2023 definisce la Segnalazione rilevante ai fini dell'applicazione della relativa disciplina come le informazioni – compresi i fondati sospetti – su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Può essere oggetto di segnalazione interna (v. par. 4.1 della presente Procedura) qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità di Fervi S.p.A. e che integri (o si ritiene fondatamente che integri):

- a) un c.d. reato presupposto, già rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) una violazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da Fervi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) una violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di
  - appalti pubblici
  - servizi, prodotti e mercati finanziari
  - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  - sicurezza e conformità dei prodotti
  - tutela dell'ambiente
  - radioprotezione e sicurezza nucleare
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi

- salute e benessere degli animali
  - salute pubblica
  - protezione dei consumatori
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali
  - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- d) una violazione delle norme comunitarie poste a protezione e garanzia degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- e) una violazione delle norme comunitarie poste a protezione e garanzia della concorrenza e della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali all'interno del mercato comune europeo;
- f) una pratica (non inosservante, ma) comunque elusiva dell'oggetto o delle finalità delle norme comunitarie di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

In ogni caso, non possono essere oggetto di segnalazione – né attraverso il Canale Interno di Fervi S.p.A., né attraverso quello esterno predisposto da ANAC – le mere “irregolarità”, cioè quei comportamenti impropri che non arrivano però ad integrare un reato o una violazione delle normative sopra elencate.

Le misure di protezione e tutela previste dal D. Lgs. n. 24/2023 trovano applicazione solo in relazione a Segnalazioni aventi ad oggetto informazioni apprese dal Segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo, con ciò intendendosi

- tutte le attività lavorative o professionali, presenti o passate,
- i processi di selezione e le altre fasi precontrattuali,
- l'eventuale periodo di prova

attraverso e durante i quali la persona ha acquisito dette informazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Allo stesso modo, nel campo di applicazione della presente Procedura non sono ricomprese (e non fanno quindi scattare le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023):

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da normative comunitarie o da normative nazionali di attuazione delle stesse;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito (ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella Segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose).



La Segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, nel senso che deve contenere elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo.

Il Segnalante è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore delle Segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali in via non esaustiva:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non verranno raccolti dal Gestore dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la gestione della Segnalazione stessa ed in caso di raccolta accidentale gli stessi saranno immediatamente cancellati dal Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione esclusivamente in presenza di tutti gli elementi che possano consentire al Gestore delle Segnalazioni di procedere ad una autonoma indagine; in caso contrario verranno archiviate.

### **5.1 CONFLITTO DI INTERESSI**

In caso di conflitto di interessi, ovvero sia qualora

- il Gestore sia persona coinvolta (v. supra) dalla Segnalazione
- il Gestore sia l'autore della Segnalazione,

questa dovrà essere inviata in busta chiusa, a mezzo posta ordinaria, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Fervi S.p.A., domiciliato presso Studio Legale Pascerini e Associati, via Barberia n. 6 – Bologna.

## **5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Una volta ricevuta la Segnalazione attraverso il Canale Interno e secondo le modalità scritte o verbali descritte nella presente Procedura, la gestione della stessa è articolata nelle seguenti fasi.

## 6.1 PROTOCOLLAZIONE E CUSTODIA

Nel caso in cui la Segnalazione (scritta o orale) venga effettuata tramite accesso alla piattaforma web, è la piattaforma stessa a gestire la fase di protocollazione tramite l'emissione di un codice identificativo unico, in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni pervenute tramite colloquio riservato, il Gestore, una volta ricevuta la Segnalazione, provvede a

- attribuire alla stessa un codice univoco non riconducibile alle generalità del Segnalante
- trascrivere il contenuto del colloquio riservato, ovvero verbalizzare o registrare (previo, in questo caso, consenso del Segnalante) il contenuto del colloquio riservato
- protocollare la segnalazione, identificando con precisione, in particolare:
  - giorno e ora di ricezione;
  - oggetto della segnalazione;
  - stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Quale che sia la modalità con la quale è stata effettuata la Segnalazione, il Gestore (ove possibile) invia al Segnalante una comunicazione di avvenuta presa in carico della Segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale comunicazione viene inviata attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante, ovvero tramite le diverse modalità dallo stesso espressamente indicate e autorizzate.

È onere del Gestore delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire la documentazione cartacea e/o informatica correlata alla Segnalazione, implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

In particolare, tutta la documentazione cartacea dovrà essere raccolta in un fascicolo riservato custodito dal Gestore delle Segnalazioni.

Sulle modalità di conservazione della documentazione, per tutto quanto non previsto all'interno della presente Procedura, si farà comunque riferimento a quanto stabilito dall'art. 14 D. Lgs. 24/2023.

## 6.2 ISTRUTTORIA (“TRIAGE”)

L'istruttoria ha lo scopo di verificare tipologia, ammissibilità e procedibilità della Segnalazione ricevuta. A tal fine il Gestore delle Segnalazioni, effettuando uno screening preliminare, procederà a:

- accertamento preliminare della tipologia di illecito rispetto alla normativa in vigore, ai regolamenti applicabili alla Società, alle *policies* o procedure adottate dalla Società;
- valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione con riferimento alla qualifica soggettiva del Segnalante, alla descrizione dei fatti e agli eventuali documenti e delle evidenze presentate a supporto;
- identificazione dell’Organo Societario competente per la tipologia di violazione segnalata (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, DPO, Datore di Lavoro prevenzionistico, Responsabile HR, etc);
- valutazione sulla necessità di richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, attraverso il medesimo canale dal medesimo utilizzato.

Già in questa fase, la Segnalazione potrà pertanto essere ritenuta inammissibile – e quindi archiviata – ad esempio per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal D. Lgs. n. 24/2023;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza l’indicazione vera e propria di violazioni.

A seguito dell’istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni redige uno specifico memorandum o verbale da cui risulti l’esito della fase di istruttoria. Il verbale viene registrato nella piattaforma o nel fascicolo riservato di cui al paragrafo precedente.

Qualora a seguito dell’istruttoria preliminare risulti che la Segnalazione pervenuta abbia ad oggetto una fattispecie rilevante anche ai fini di cui al D. Lgs. n. 231/2001, quali ad esempio

- reati presupposto,
- violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico,
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico),

il Gestore della Segnalazione ne dà immediata notizia all’Organismo di Vigilanza, trasmettendogli il memorandum/verbale di cui sopra.

### **6.3 INDAGINE DI MERITO**

L’indagine di merito (o “Investigazione”) è l’insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull’identità del Segnalante e sull’oggetto della Segnalazione.

L’indagine di merito ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione potrà essere effettuata dal Gestore delle Segnalazioni, da personale appartenente ad uffici della Società espressamente incaricati dal Gestore o da specialisti esterni ed indipendenti da quest'ultimo individuati ed espressamente incaricati.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'Investigazione nello svolgimento della stessa.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate, documentate e d archiviate correttamente. Di ogni Investigazione, il soggetto incaricato predisporrà un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della Segnalazione ricevuta, il Gestore delle Segnalazioni procede alla sua archiviazione. Nel caso in cui la Segnalazione risulti invece fondata, il Gestore delle Segnalazioni informa l'Organo societario identificato come competente in relazione al contenuto della Segnalazione, affinché possa intraprendere tutte le azioni (di natura correttiva, sanzionatoria o disciplinare) di volta in volta ritenute necessarie.

Il Gestore delle Segnalazioni, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione, rilascia (se possibile) un'informativa al Segnalante dando riscontro dell'indagine svolta (o sino a quel momento svolta) attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante per inviare la Segnalazione, ovvero tramite le diverse modalità dallo stesso espressamente indicate e autorizzate.

#### **6.4 ARCHIVIAZIONE**

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati tramite la piattaforma web. Qualora il Segnalante abbia utilizzato il canale verbale, il Gestore delle Segnalazioni provvede a conservarla in apposito armadio messo in sicurezza ed accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività, in base a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

## **6. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY**

Viene garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante, secondo gli obblighi di cui all'art. 12 commi 2 e ss. D. Lgs. n. 24/2023 durante tutte le fasi del processo e post archiviazione.

Il Gestore delle Segnalazioni e tutti i soggetti ritenuti maggiormente competenti nella gestione della segnalazione eventualmente incaricati dallo stesso sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e delle circostanze oggetto della Segnalazione. La massima riservatezza è garantita sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione delle segnalazioni.

L'identità del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 2 D.Lgs. 24/2023, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge italiana e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). Nel caso di segnalazioni relative a situazioni verificatesi in Paesi diversi dall'Italia o di un segnalante non residente in Italia, la segnalazione, i dati del segnalante e la documentazione a questa associata sono comunque trattati in base alle disposizioni di legge italiane ed al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Documenti, foto, video, registrazioni audio inviate dal Segnalante che possono rappresentare una violazione della "privacy", della riservatezza o di altro diritto personale, o che abbiano contenuto diffamatorio e calunnioso, possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o di segnalazione alle autorità competenti.

## **8. DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione a seguito della Segnalazione. Il divieto di ritorsione è esteso anche ai soggetti connessi al Segnalante quali facilitatori, familiari del Segnalante ed enti giuridici collegati al Segnalante (v. supra).

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, sono configurabili come ritorsioni le seguenti condotte:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Autorità Giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela dei diritti del segnalante, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023, è esclusa qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto (a meno che non si tratti di un obbligo di segreto imposto da norme nazionali o comunitarie in materia di informazioni classificate, segreto professionale e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- relative alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

a condizione che

- a) il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione, avesse fondati motivi di ritenere che
  - la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
  - le suddette informazioni fossero vere
  - la violazione rientrasse tra quelle previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura
- b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura.

Non è tuttavia esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante in caso di

- comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione
- comportamenti posti in essere per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni previsti dalla legge come reato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Ad ogni modo, il soggetto che

- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società,
- effettui una segnalazione fuori dai casi e/o dalle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023

decade dalle misure di protezione e sostegno previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e può essere soggetto, a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento, oltre che alle ulteriori opportune azioni normativamente previste.